



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO
PALAZZO DI GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE

Prot. nr. 216/2021

Urbino, 14 ottobre 2021

Oggetto: Decreto Legge 21 settembre 2021 nr. 127 – Estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 – Modalità Operative.

In relazione alla norma indicata in oggetto, a far data dal 15 ottobre 2021

SI DISPONE

1. L'accesso ai locali nella disponibilità dell'Ordine degli Avvocati di Urbino da parte del personale, da parte dei Consiglieri, da parte dei Mediatori della Camera di Conciliazione Forense, dei Gestori della Crisi ed i componenti del CPO è soggetto a previa verifica del possesso e dell'efficacia della certificazione verde Covid-19 (c.d. "green pass"). Il possesso e l'efficacia della certificazione non possono essere oggetto di autocertificazione né di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. Il possesso e l'efficacia del green pass sono condizioni per l'accesso anche per quanto riguarda tutti i soggetti che non accedono ai locali dell'Ordine per fruire dei servizi dallo stesso erogato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono soggetti a controllo della certificazione anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata. Fanno eccezione al predetto obbligo i fornitori che accedano ai locali dell'Ordine in autonomia ed al di fuori degli orari di lavoro nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. I soggetti che accedono ai locali dell'Ordine per fruire dei servizi sono sottoposti a misurazione della temperatura a parte del personale di segreteria presente in servizio.
3. Il controllo della validità della certificazione dovrà essere effettuato utilizzando l'applicazione "verificac19".
4. Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

5. Restano comunque valide ed efficaci le previsioni già vigenti per la riduzione del rischio di contagio quali, ad esempio, l'utilizzo della mascherina, degli schermi protettivi e dei dispositivi di sanificazione delle mani.

6. Il Presidente dell'Ordine è individuato quale soggetto preposto al controllo. In caso di assenza e/o impossibilità gli obblighi di controllo saranno espletati dai Consiglieri dell'Ordine ovvero dal personale dipendente dell'Ordine presente nei locali. I delegati così individuati sono preposti al controllo reciproco degli altri soggetti ugualmente preposti.

7. Il risultato del controllo non potrà essere conservato né riprodotto non essendo consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

8. In caso di mancanza della certificazione ovvero in caso di inefficacia della stessa, il deputato al controllo deve vietare l'accesso alla struttura al soggetto privo del necessario requisito invitando lo stesso ad allontanarsi. Nel caso in cui tale soggetto sia un dipendente dell'ordine, il deputato al controllo deve dare tempestiva informazione al Presidente dell'Ordine dell'avvenuto allontanamento mediante ogni mezzo (PEC, posta elettronica ordinaria, servizi di messaggistica) il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti opportuni.

9. Il dipendente privo di certificazione ovvero con certificazione inefficace non può essere adibito al lavoro agile.

10. Le conseguenze derivanti dalla mancanza di certificazione ovvero da inefficacia della stessa sono quelle contemplate dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, da intendersi in questa sede richiamate.

11. E' facoltà dei Consiglieri partecipare alle riunioni e sedute del Consiglio in modalità telematica laddove tale modalità sia attiva.

12. Il responsabile del trattamento dei dati conseguente e necessario all'attività di controllo di cui alla presente disposizione è l'Ordine degli Avvocati di Urbino in persona del Presidente.

Si comunichi al personale provvedendo altresì all'affissione all'ingresso dei locali.

Ordine degli Avvocati di Urbino
Avv. Giuseppe Recupero

